



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.10.2007
COM(2007) 595 definitivo

2007/0222 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad approvare modifiche ai protocolli degli accordi di partenariato conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi nel settore della pesca

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

L'obiettivo principale del presente regolamento è consentire alla Commissione di apportare eventuali modifiche alle possibilità di pesca fissate dai protocolli degli accordi di partenariato conclusi tra la Comunità e i paesi terzi nel settore della pesca, secondo i criteri di ripartizione previsti dai regolamenti del Consiglio relativi alla conclusione dei protocolli stessi. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il presente regolamento riguarda gli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi anteriormente alla data di adozione della presente proposta di regolamento del Consiglio.

In un accordo di partenariato nel settore della pesca, qualsiasi decisione volta a modificare le possibilità di pesca concesse da un paese terzo alla Comunità e la contropartita finanziaria associata al protocollo è adottata di comune accordo dalle due parti nell'ambito della commissione mista pertinente. Nel caso in cui le parti convengano di procedere a tali modifiche, il livello della nuova contropartita finanziaria non può superare il doppio dell'importo iniziale. Le modifiche devono essere adottate applicando le procedure definite nella presente proposta.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti il presente regolamento al fine di razionalizzare il processo decisionale connesso alla gestione degli accordi di partenariato nel settore della pesca.

- Contesto generale (elementi storici)

Secondo quanto stabilito nella comunicazione della Commissione, del dicembre 2002, relativa ad un quadro integrato applicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca e nelle successive conclusioni del Consiglio sugli accordi di partenariato nel settore della pesca, del luglio 2004, la Commissione ha via via sostituito i precedenti accordi bilaterali in materia di pesca, che prevedevano la concessione di un contributo finanziario, con accordi di partenariato nel settore della pesca i quali, oltre all'assegnazione di possibilità di pesca in cambio di una contropartita finanziaria, comportano un sostegno alla politica della pesca del paese terzo interessato.

Ciascun accordo di partenariato nel settore della pesca prevede che le possibilità di pesca possano essere modificate per tener conto dei più recenti pareri scientifici o del tasso di utilizzazione. Ciò può comportare un corrispondente adeguamento della contropartita finanziaria.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Nessuna

- Analogie o differenze rispetto a disposizioni o atti vigenti

Nessuna

- Coerenza con altre politiche

Non pertinente

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione

Non pertinente. Tuttavia tutte le parti interessate vengono consultate in sede di preparazione di riunioni della commissione mista o di negoziati che potrebbero dar luogo a modifiche delle possibilità di pesca o della contropartita finanziaria.

- Ricorso al parere di esperti

Non pertinente

- Valutazione dell'impatto

La presente proposta non avrà alcun impatto diretto sugli aspetti socioeconomici e ambientali degli accordi di partenariato nel settore della pesca; pertanto non è necessaria una valutazione dell'impatto.

La proposta semplificherà il processo legislativo per l'attuazione di modifiche riguardanti le possibilità di pesca previste dai protocolli degli accordi di partenariato nel settore della pesca.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Base giuridica

Articolo 37 e articolo 300, paragrafo 4, del trattato

- Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

In ottemperanza al principio di proporzionalità, la Commissione propone uno strumento giuridico conforme alle disposizioni stabilite nei protocolli degli accordi di partenariato nel settore della pesca. Tale approccio risponde pienamente alle responsabilità di gestione della Commissione, cui spetta il compito di negoziare, applicare e monitorare gli accordi e i relativi protocolli.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza diretta sul bilancio.

Tuttavia ogni regolamento della Commissione elaborato sulla base del presente regolamento del Consiglio sarà accompagnato da una scheda finanziaria che illustrerà le conseguenze finanziarie eventualmente derivanti dalle modifiche delle possibilità di pesca sulla contropartita finanziaria conseguentemente adeguata. Va osservato che, secondo quanto stabilito da ciascun protocollo degli accordi di partenariato nel settore della pesca, l'importo modificato della contropartita finanziaria non può superare il doppio dell'importo iniziale.

5. INFORMAZIONI FACOLTATIVE

- Semplificazione

Uno degli obiettivi della proposta è rendere complessivamente più chiara e coerente l'attuazione della politica relativa agli accordi di partenariato nel settore della pesca, che rientra fra le competenze della Commissione, razionalizzando nel contempo il processo decisionale.

- Illustrazione dettagliata

Cfr. sopra

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad approvare modifiche ai protocolli degli accordi di partenariato conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) I protocolli degli accordi di partenariato conclusi tra la Comunità e i paesi terzi nel settore della pesca fissano le possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie nelle acque dei paesi terzi e la corrispondente contropartita finanziaria.
- (2) Gli accordi di partenariato nel settore della pesca e i relativi protocolli prevedono che detti protocolli possano essere modificati dalle commissioni miste istituite per garantire la sorveglianza degli accordi.
- (3) La Commissione deve essere autorizzata ad approvare tali modifiche affinché possano entrare in vigore con la dovuta celerità.
- (4) In tale contesto occorre inoltre che la Commissione sia autorizzata a modificare le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri in base ai vigenti criteri di ripartizione.
- (5) È opportuno disporre che le succitate misure siano adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione³,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano l'approvazione delle modifiche dei protocolli che fissano le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria, concordate dalle commissioni miste istituite per garantire la sorveglianza degli accordi di partenariato nel settore della pesca.

Articolo 2

1. Ove una commissione mista istituita per garantire la sorveglianza di un accordo di partenariato nel settore della pesca abbia adottato modifiche del relativo protocollo per quanto riguarda le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dal protocollo stesso (di seguito denominato "il protocollo"), la Commissione è autorizzata ad approvare dette modifiche in conformità della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Le possibilità di pesca ripartite tra gli Stati membri vanno adeguate al protocollo modificato in conformità della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tale adeguamento *lascia inalterato il criterio di ripartizione* stabilito nel *regolamento del Consiglio recante adozione del protocollo dell'accordo considerato*.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a dieci giorni lavorativi.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica agli accordi di partenariato conclusi dalla Comunità nel settore della pesca anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*